

## Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, **LGI**)

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. k-n*

<sup>1</sup> Ai sensi della presente legge si intendono per:

- k. *Proprietario di rete*: persona fisica o giuridica proprietaria di condotte e impianti che servono al rifornimento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi;
- k. *Operatore di rete*: persona fisica o giuridica che gestisce condotte e impianti che servono al rifornimento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi;
- m. *Informazioni sull'impianto*: l'insieme di tutti i dati di un'area di approvvigionamento o di smaltimento di un elemento della condotta industriale di cui l'operatore di rete ha bisogno per il funzionamento e la manutenzione della propria rete di condotte, segnatamente i geodati relativi alla rete di condotte;
- n. *Elemento della condotta industriale*: Elemento trasportato con l'ausilio di condotte industriali, in particolare fluidi, particelle elettriche o segnali ottici.

<sup>1</sup> FF 2021 ...

<sup>2</sup> RS 510.62

*Titolo di partizione dopo l'art. 18*

#### **4a. Sezione: Catasto delle condotte svizzero**

*Art. 18a*            Scopo del catasto delle condotte svizzero

<sup>1</sup> In qualità di sistema d'informazione per il territorio della Confederazione Svizzera, il catasto delle condotte svizzero (CCCH) mette a disposizione geodati sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture nella qualità richiesta, al fine di contribuire alla sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo e di sostenere la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può ampliare lo scopo del CCCH con un'ordinanza per includere il supporto nei settori della progettazione, dei permessi di costruzione e del registro fondiario.

*Art. 18b*            Contenuto

<sup>1</sup> Il CCCH è composto da:

- a. un elenco degli operatori di rete organizzato per Comuni;
- b. un catasto delle reti di condotte, che contiene almeno le seguenti informazioni per gli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale:
  1. dati delle informazioni sugli impianti stabiliti dal Consiglio federale;
  2. Dati di altre condotte di approvvigionamento e smaltimento, nella misura in cui attraversano suolo pubblico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCCH e i dati secondo il capoverso 1 lettera b numero 1.

<sup>3</sup> Definisce i requisiti minimi del CCCH per quanto riguarda l'organizzazione, la direzione, la qualità dei dati e le procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici.

*Art. 18c*            Documentazione digitale

<sup>1</sup> Gli operatori delle reti degli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale secondo l'articolo 18b capoverso 2 sono tenuti a documentare digitalmente la rete di condotte che gestiscono su base georeferenziata, nella misura in cui ciò è necessario per il CCCH.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi a tale documentazione.

*Art. 18d*            Aggregazione dei dati

<sup>1</sup> I Cantoni aggregano i dati secondo l'articolo 18b capoverso 1 lettera b.

<sup>2</sup> Gli operatori di rete hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 1. Il Consiglio federale può prevedere soluzioni divergenti per gli operatori di rete che operano su ampie aree della Confederazione svizzera.

<sup>3</sup> I proprietari di altre condotte di approvvigionamento e di smaltimento sono tenuti a mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 2. Il Cantone può stabilire che tali dati debbano essere messi a disposizione dai Comuni.

*Art. 18e*            Obblighi sussidiari dei proprietari di rete

<sup>1</sup> Se gli operatori di rete non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 18c capoverso 1, 18d capoverso 2 e 39a capoverso 4, tali obblighi ricadono sui proprietari di rete.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la procedura per imporre obblighi ai proprietari di rete.

*Art. 18f*            Accesso, utilizzo e sorveglianza

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina l'accesso al CCCH e le sue modalità di utilizzo. A tal fine, tiene conto degli interessi pubblici e privati alle informazioni sugli impianti e ai dati sulle condotte private sul suolo pubblico, in particolare degli interessi relativi alla protezione e alla sicurezza.

<sup>2</sup> Esso disciplina:

- a. le condizioni personali e materiali per la concessione dell'accesso;
- b. la procedura di concessione, rifiuto e revoca dell'accesso e le relative competenze.

<sup>3</sup> L'accesso al CCCH può essere rifiutato mediante decisione se non sono soddisfatti i requisiti personali e materiali per la concessione dell'accesso o se sussiste una minaccia significativa per la sicurezza.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di topografia può monitorare l'utilizzo del CCCH nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza. Può delegare la sorveglianza a un altro ufficio dell'Amministrazione federale o a un ufficio cantonale idoneo.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale di topografia, l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai risultati del monitoraggio e ai dati personali raccolti ai fini della concessione dell'accesso per garantire la sicurezza del CCCH.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione delle autorità federali nella sorveglianza secondo il capoverso 4;
- b. il trattamento dei dati personali necessari per la concessione dell'accesso;
- c. il trattamento dei dati ottenuti dalla sorveglianza;
- d. le misure di protezione delle infrastrutture critiche;
- e. le condizioni quadro per la delega della sorveglianza.

*Art. 22 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> I suoi compiti comprendono segnatamente:

- e. la garanzia della predisposizione e dell'esercizio del CCCH.

*Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c*

<sup>1</sup> La Confederazione è competente per:

- h. la garanzia della predisposizione, dell'esercizio e della direzione del CCCH.

<sup>2</sup> I Cantoni sono competenti per:

- c. l'aggregazione dei dati per il CCCH.

*Art. 36 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti compiti previsti nella presente legge, in particolare la misurazione nazionale, il Servizio geologico nazionale o la misurazione ufficiale. Può delegare al Dipartimento la responsabilità di concludere trattati che riguardano esclusivamente l'assunzione di compiti per altri Stati o organizzazioni internazionali da parte dell'Amministrazione federale.

*Inserire prima del titolo di partizione della Sezione 3***Art. 39a** CCCH

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il CCCH in parti uguali.

<sup>2</sup> La Confederazione concede ai Cantoni contributi globali sulla base di accordi di programma per:

- a. L'aggregazione e l'elaborazione dei dati del CCCH;
- b. l'esercizio e l'ulteriore sviluppo del CCCH;
- c. progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo del CCCH e la sperimentazione di nuove tecnologie.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le basi degli accordi di programma in un'ordinanza.

<sup>4</sup> I gestori di rete si fanno carico dei costi per la raccolta, la digitalizzazione e l'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e per la trasmissione dei dati al CCCH. Il Cantone disciplina chi sostiene i costi di raccolta e digitalizzazione dei dati delle condotte private su suolo pubblico.

*Art. 43 Titolo intermedio*

Valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

*Art. 43a* Valutazione del CCCH

<sup>1</sup> Il Consiglio federale verifica la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del CCCH entro sei anni dalla sua completa introduzione.

<sup>2</sup> Presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone al suo interno le modifiche necessarie.

*Art. 46a* Disposizioni transitorie per il CCCH

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce il piano di introduzione del CCCH. In questo contesto, può prevedere scadenze diverse per il completamento della documentazione digitale per i singoli elementi delle condotte industriali secondo l'articolo 18b capoverso *b*.

<sup>2</sup> Durante l'introduzione del CCCH, può compensare ai Cantoni le prestazioni da essi fornite secondo l'articolo 39a capoverso 2 per la costituzione del CCCH.

<sup>3</sup> I Cantoni adeguano la loro legislazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.